

**ISTRUZIONI NORMATIVE N° 32, 23 SETTEMBRE 2015**

LA MINISTRA DI STATO DELL'AGRICOLTURA, DELL'ALLEVAMENTO E DELL'APPROVVIGIONAMENTO, avvalendosi dei poteri conferiti dall'art. 87, comma unico, punto II della Costituzione, in base a quanto disposto dal Decreto n° 24.114 del 24 aprile 1934, dalla Legge n° 7.802 del 11 luglio 1989, dalla Legge 12.715 del 17 settembre 2012, dal Decreto n° 4.047 del 2 gennaio 2002, dal Decreto 5.741 del 30 marzo 2006, dal Decreto 5.759 del 17 aprile 2006, dal Decreto 6.759 del 5 febbraio 2009 e visti i Procedimenti n° 21000.007700/2004-37 e 21000.005632/2010-10, delibera:

Art. 1 Vengono stabilite le procedure di controllo e certificazione fitosanitaria per i materiali, i sostegni e le parti in legno grezzo destinati alla confezione di imballi e supporti per le merci importate o esportate dal Brasile.

- 1° Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle merci estere in transito nel territorio nazionale, quando i contenitori o le unità di carico non offrano completa sicurezza fitosanitaria.
- 2° Per le procedure di controllo e certificazione fitosanitaria di competenza di questo paragrafo e del § 1°, saranno adottate le disposizioni della Normativa Internazionale per le Misure Fitosanitarie n° 15 (ISPM 15), Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale, della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura CIPV/FAO, approvate nella presente normativa.
- 3° Le procedure di controllo e certificazione fitosanitaria di competenza di questo paragrafo sono di responsabilità del *Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA* (Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento).

Art. 2 L'adozione del marchio internazionale definito dalla CIPV, denominato Marchio IPPC, al fine di garantire che i materiali, i sostegni e le parti in legno grezzo destinati alla confezione di imballi e supporti per le merci in transito internazionale, siano stati sottoposti a un trattamento fitosanitario ufficiale approvato e riconosciuto dalla normativa ISPM 15.

- 1° Il Marchio IPPC a cui si fa riferimento in questo paragrafo deve essere applicato secondo quanto determinato da questa normativa e in conformità alle immagini allegate.
- 2° L'acronimo IPPC corrisponde alle iniziali di *International Plant Protection Convention*, il nome inglese della CIPV.

Art. 3 Sono oggetto di queste normativa gli involucri, i materiali, i sostegni e le parti in legno

grezzo destinati alla confezione di imballi e supporti per le merci in transito internazionale, che non abbiano subito trattamenti sufficienti alla rimozione o eliminazione di organismi nocivi, tra i quali:

I - scatole, casse, gabbie e gabbie rigide con intelaiature, bobine e tamburi avvolgitori;

e

II - pallet, piattaforme, pianali di carico, paglioli, staffe, sistemi di fissaggio, zavorramenti, montanti, blocchi, spessori, scatole, legno per compressione o separazione, angolari e listelli.

1° I materiali da imballaggio in legno di questo paragrafo possono fungere da imballo per qualsiasi merce in transito internazionale, incluse quelle che non sono oggetto di controllo fitosanitario.

• 2° Sono altresì oggetto di questa normativa i materiali da imballaggio in legno sottoposti o utilizzati tramite riciclo, rigenerazione, riparazione, ripristino, recupero o rimontaggio.

Art. 4 Sono considerati a basso rischio e quindi esonerati dalle disposizioni della presente normativa:

I – materiale da imballaggio in legno costituito interamente da legno sottile di spessore minore o uguale a 6 mm;

II – imballaggi in legno costituiti interamente da legno lavorato quale compensato, truciolare, pannelli in OSB (oriented strand board) o sfogliato, realizzati utilizzando colla, calore o pressione, o mediante una combinazione di tali processi;

III - botti per vino e distillati, sottoposte a trattamento termico durante il processo di costruzione;

IV - scatole da regalo per vino, sigari e altri prodotti, realizzate in legno lavorato e realizzate in modo da essere esenti dalla veicolazione di organismi nocivi;

V - segatura, truciolari, scaglie e lana di legno, quando utilizzati come materiali da imballaggio;

VI - componenti in legno fissati in modo permanente a veicoli di trasporto e container utilizzati per il trasporto merci.

Comma unico. Il pagliolo utilizzato per sostenere o imballare le spedizioni di tronchi interi o legname tagliato, fatto dello stesso tipo e della stessa qualità del legno della spedizione e che rispetti gli stessi requisiti fitosanitari di importazione, sarà considerato parte integrante della spedizione, non essendo soggetto alle disposizioni della presente normativa.

Art. 5 Il legno grezzo destinato alla confezione di imballi e supporti per le merci in transito internazionale deve essere scortecciato, libero da organismi nocivi in qualunque stadio evolutivo e da segni di infestazione attiva di parassiti.

Comma unico. Ai fini della presente normativa, nel processo di scortecciamento previsto in questo paragrafo, i materiali da imballaggio in legno grezzo possono presentare residui di corteccia visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, non più grandi di 3 cm di larghezza, indipendentemente dalla lunghezza, o di larghezza superiore ai 3 cm, se la superficie totale di ogni singolo pezzo di corteccia è inferiore ai 50 cm<sup>2</sup> (cinquanta centimetri quadrati).

## CAPITOLO I

### MISURE FITOSANITARIE CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA APPROVATE PER LA CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA INTERNAZIONALE DEI MATERIALI DA IMBALLAGGIO IN LEGNO

Art. 6 Le misure fitosanitarie contro gli organismi nocivi da quarantena approvate per i materiali, i sostegni e le parti in legno grezzo destinate alla confezione di imballi e supporti per le merci in transito internazionale, sono:

I - trattamento termico o essiccazione in forno;

II - trattamento termico tramite riscaldamento dielettrico con l'uso di microonde;

III - fumigazione con bromuro di metile.

Comma unico. I trattamenti menzionati ai punti da I a III del presente paragrafo, potranno essere realizzati solamente da imprese autorizzate dal MAPA a questi fini, secondo quanto disposto dalla normativa in merito.

Art. 7 Nel trattamento termico o essiccazione in forno, il materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato per il confezionamento di imballi e supporti destinati all'imballaggio di merci in transito internazionale, deve essere sottoposto a procedure che garantiscano il raggiungimento di una temperatura minima di 56°C (cinquantasei gradi Celsius) per la durata minima ininterrotta di 30 (trenta) minuti su tutto il profilo del legno, inclusa la sua parte centrale.

- 1° La rimozione della corteccia dal legno grezzo utilizzato per il confezionamento di imballi e supporti può essere fatta sia prima che dopo il trattamento termico o essiccazione in forno.
- 2° La camera termica deve essere sigillata e isolata, inclusa la pavimentazione.
- 3° Il legno da trattare deve essere caricato nella camera termica in modo da consentire un flusso uniforme di aria calda attorno e attraverso le cataste di legname.
- 4° È necessario l'utilizzo di deflettori d'aria e distanziatori tra le cataste di legname, da collocare all'interno della camera termica per assicurare un adeguato flusso di aria calda.
- 5° Devono essere utilizzati dei ventilatori per la circolazione dell'aria calda durante la lavorazione, per garantire il mantenimento della temperatura al centro del legno al livello e per la durata stabiliti.
- 6° Il monitoraggio del trattamento deve essere effettuato utilizzando sensori di temperatura inseriti in pezzi di legno e distribuiti all'interno della camera termica.
- 7° Deve essere identificato il punto più freddo della camera termica dove devono essere collocati i sensori di temperatura, sia per il monitoraggio della temperatura del legno, che dell'aria circostante all'interno della camera termica.
- 8° Devono essere utilizzati almeno due sensori di temperatura per garantire il monitoraggio della temperatura dell'aria all'interno della camera termica.
- 9° Devono essere inseriti almeno due sensori nella parte centrale del pezzo di legno con le dimensioni maggiori per spessore o diametro, ad almeno 30 (trenta) centimetri dall'estremità del

pezzo, in modo da garantire la misurazione della temperatura nella parte centrale del legno.

- 10° Qualsiasi foro realizzato per collocare i sensori di temperatura nel legno deve essere sigillato con materiali adeguati per prevenire eventuali interferenze nella misurazione della temperatura per convezione o conduzione.
- 11° I sensori di temperatura devono essere inseriti nel legno, lontano da chiodi o altri metalli che possano interferire nella misurazione della temperatura.
- 12° I sensori per il monitoraggio della temperatura dell'aria all'interno della camera termica, devono essere installati nel punto più distante dal punto di immissione dell'aria calda.
- 13° Se il monitoraggio del trattamento si basa solo sul monitoraggio della temperatura dell'aria all'interno della camera termica, occorrerà stabilire un programma di trattamento che dovrà essere approvato dal MAPA.
- 14° Il programma di trattamento citato al comma 13 deve essere precedentemente stabilito a partire da una serie di test in cui la temperatura al centro del legno, in diversi punti all'interno della camera termica, deve essere misurata e correlata con la temperatura dell'aria all'interno della camera termica, tenendo conto del tipo, dello spessore e del tasso di umidità del legno trattato.
- 15° La serie di test indicati al comma 14, deve dimostrare che la temperatura minima di 56°C (cinquantasei gradi Celsius) è mantenuta per la durata minima ininterrotta di 30 (trenta) minuti su tutto il profilo del legno, inclusa la sua parte centrale.
- 16° Se il trattamento termico o l'essiccazione in forno non rispettano le specifiche tecniche previste nel presente paragrafo per la temperatura o il tempo di esposizione, il trattamento deve essere riavviato dall'inizio o prolungato e, laddove necessario, deve essere alzata la temperatura.
- 17° I sensori della temperatura e le strumentazioni di misurazione, utilizzati per la misurazione e registrazione in tutte le fasi del trattamento, devono essere calibrati in conformità alle istruzioni e con la frequenza indicate dal produttore.
- 18° Il trattamento termico o essiccazione in forno che rispetti i requisiti tecnici specificati dal presente articolo, sarà identificato sul materiale da imballaggio in legno con la marcatura HT, in conformità al punto IV dell'art. 10 della presente normativa.

Art 8 Nel trattamento termico tramite riscaldamento dielettrico con l'uso di microonde, il materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato per il confezionamento di imballi e supporti destinati all'imballaggio di merci in transito internazionale, deve essere sottoposto a una procedura che garantisca il raggiungimento di una temperatura minima di 60°C (sessanta gradi Celsius) per un minuto ininterrotto, per l'intero profilo del legno, inclusa la sua superficie.

- 1° Possono essere sottoposti a questo trattamento i materiali da imballaggio in legno composti da legname che non ecceda i 20 (venti) centimetri misurati nel punto di dimensione inferiore del pezzo, includendo nella misurazione eventuali residui di corteccia.
- 2° La temperatura di 60°C (sessanta gradi Celsius) deve essere raggiunta nei primi 30 (trenta) minuti dall'inizio del trattamento.
- 3° Il programma di trattamento dovrà essere approvato dal MAPA/NNPO, che dovrà convalidare che la temperatura interna del legno raggiunga i parametri tecnici previsti dalla presente normativa.

- 4° Il monitoraggio del trattamento deve essere realizzato con almeno due sensori sulla superficie del legno, indipendentemente dal fatto che il processo sia condotto a lotti o in continuo tramite nastro trasportatore, per garantire il mantenimento della temperatura richiesta.
- 5° I sensori della temperatura e le strumentazioni di misurazione, utilizzati per la misurazione e registrazione in tutte le fasi del trattamento, devono essere calibrati in conformità alle istruzioni e con la frequenza indicate dal produttore.
- 6° Per il legno di spessore superiore a cinque centimetri, il riscaldamento dielettrico a 2,45GHz (due virgola quarantacinque Gigahertz) richiede l'applicazione bidirezionale o guida di onde multiple al fine di assicurare la somministrazione uniforme del calore.
- 7° Il trattamento termico tramite riscaldamento dielettrico che rispetti i requisiti tecnici specificati dal presente articolo, sarà identificato sul materiale da imballaggio in legno con la marcatura DH, in conformità al punto IV dell'art. 10 della presente normativa.

Art. 9 Nella fumigazione con bromuro di metile, il materiale da imballaggio in legno grezzo utilizzato per il confezionamento di imballi e supporti destinati all'imballaggio di merci in transito internazionale, deve essere fumigato in modo che dopo le 24 (ventiquattro) ore, raggiunga la Concentrazione-Tempo CT e la concentrazione residua minima finale del bromuro di metile specificate nella Tabella 1.

- 1° Il trattamento di cui al paragrafo di questo articolo può essere applicato solamente agli imballi e supporti in legno che:

I - non contengano pezzi di legno superiori a 20 (venti) centimetri di sezione trasversale rispetto alla dimensione minore del pezzo;

e

II - non abbiano corteccia, che non sia residuale come previsto dal comma unico dell'art. 5° delle presenti istruzioni normative.

- 2° Il valore della Concentrazione-Tempo CT indicata alla Tabella 1, è dato dalla somma del prodotto della concentrazione del bromuro di metile (misurato in g/m<sup>3</sup>) e del tempo di esposizione (misurato in ore) in una camera termica.

Tabella 1: Concentrazione-Tempo CT e concentrazione residua minima finale di bromuro di metile dopo 24 (ventiquattro) ore per materiale da imballaggio in legno sottoposto a fumigazione.

Temperatura	CT (g.h/m <sup>3</sup> ) nelle 24 ore	Concentrazione residua minima finale (g/m <sup>3</sup> ) dopo 24 ore
21°C o superiore	650	24
16°C - 20,9°C	800	28
10°C - 15,9°C	900	32

- 3° La temperatura indicata nella Tabella 1, misurata immediatamente prima del trattamento, si riferisce alla temperatura del legno o dell'aria nella camera di fumigazione, tenendo in considerazione per il calcolo della dose di bromuro di metile, il valore minore riscontrato.
- 4° La temperatura minima del materiale da imballaggio in legno e dell'ambiente interno alla camera di fumigazione non deve essere inferiore a 10°C (dieci gradi Celsius) e il tempo minimo di esposizione non deve essere inferiore alle 24 (ventiquattro) ore.
- 5° La concentrazione residua minima finale del bromuro di metile specificata alla Tabella 1 deve essere raggiunta su tutto il profilo del legno, inclusa la sua parte centrale, anche quando i dati vengano misurati nell'ambiente interno della camera di fumigazione.
- 6° Per raggiungere la Concentrazione-Tempo CT minima necessaria, nei casi in cui la concentrazione residua minima finale del bromuro di metile fosse, dopo le 24 (ventiquattro) ore e con una tolleranza del 5%, inferiore a quanto specificato nella Tabella 1, è consentito prolungare di massimo due ore il tempo di esposizione del trattamento, senza aggiungere altro bromuro di metile.
- 7° Nelle situazioni previste al comma 6° di questo articolo, deve essere registrata una misurazione aggiuntiva al termine della fumigazione.
- 8° Se dopo 24 (ventiquattro) ore non si fosse raggiunta la concentrazione minima finale di bromuro di metile prevista alla Tabella 1, con una tolleranza del 5%, il trattamento dovrà essere ripetuto dall'inizio.
- 9° I prodotti destinati alla fumigazione non possono occupare più dell'80% (ottanta per cento) del volume interno della camera di fumigazione.
- 10° Devono essere assicurate adeguatamente la propagazione e la circolazione del bromuro di metile durante il trattamento, utilizzando distanziatori tra le cataste o i pezzi di legname, nel caso in cui la sezione trasversale della catasta più piccola ecceda i 20 (venti) centimetri.
- 11° Il materiale in legno destinato alla fumigazione non deve essere avvolto o rivestito con materiali impermeabili al gas fumigante.
- 12° Il bromuro di metile viene applicato sotto forma di gas riscaldato e deve essere completamente volatilizzato prima dell'inizio della fumigazione.
- 13° Il programma di monitoraggio della concentrazione di bromuro di metile indicato nella Tabella 2 può essere utilizzato per verificare il rispetto dei requisiti tecnici specificati alla Tabella 1.

Tabella 2: Programma di monitoraggio della concentrazione di bromuro di metile con il raggiungimento di valore minimo di CT previsto per il materiale da imballaggio in legno.

Temperatura	Dosaggio dell'ingrediente attivo (g/m <sup>3</sup> )	Registri di concentrazione minima (g/m <sup>3</sup> )a:		
		2 ore	4 ore	24 ore
21°C o superiore	48	36	31	24
16°C - 20,9°C	56	42	36	28
10°C - 15,9°C	64	48	42	32

- 14° I sensori di temperatura e della concentrazione del gas e le strumentazioni per la registrazione dei dati, devono essere calibrati in conformità alle istruzioni e con la frequenza indicate dal produttore.
- 15° Il trattamento per fumigazione eseguito con il bromuro di metile, che risponda ai requisiti tecnici disposti dal presente articolo, saranno identificati sul materiale da imballaggio in legno con la marcatura MB, in conformità al punto IV dell'art. 10 della presente normativa.

## CAPITOLO II

### IL MARCHIO IPPC

Art. 10 Il marchio IPPC che certifica che i materiali, i sostegni e le parti in legno grezzo destinati alla confezione di imballi e supporti per le merci in transito internazionale sono stati sottoposti a trattamento fitosanitario ufficiale, approvato e riconosciuto dalla normativa ISPM-15, comprende, come da immagine allegata alla presente normativa, i seguenti elementi obbligatori:

I - il simbolo - registrato e protetto per il Brasile dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura - FAO, presso l'Istituto Nazionale per la Proprietà Industriale - INPI, è composto da una spiga di grano stilizzata e l'acronimo IPPC. Il simbolo deve essere apposto a sinistra degli altri elementi, separato da questi da una linea verticale;

II - il codice del paese (rappresentato negli esempi dalla sigla XX) - codice composto da due lettere identificanti il paese, in conformità alla norma ISO 3166-1 dell'Organizzazione Internazionale di Normazione;

III - il codice dell'impresa fornitrice del trattamento (rappresentato negli esempi dal numero 000) - si tratta di un codice attribuito esclusivamente dal MAPA, composto da cinque caratteri senza spazi, di cui due lettere identificative dello stato in cui la società è stata autorizzata dal MAPA, seguite da tre cifre identificative del numero di accreditamento dell'impresa.

IV - il codice del trattamento realizzato (rappresentato negli esempi da YY) - codice di due lettere identificative del trattamento fitosanitario contro gli organismi nocivi da quarantena regolamentato nella presente normativa, dovrà essere apposto di seguito alla combinazione di codice del paese e codice dell'impresa fornitrice del trattamento:

Codice di trattamento	Tipo di trattamento contro gli organismi nocivi da quarantena
HT	Trattamento termico convenzionale
DH	Trattamento termico tramite riscaldamento dielettrico con l'uso di microonde
MB	Fumigazione con bromuro di metile

- 1° Quando su una riga è presente più di un codice, i codici devono essere separati da un trattino.
- 2° Il codice del paese da utilizzare per i materiali da imballaggio in legno trattati in Brasile deve essere BR, sempre seguito da un trattino.
- 3° Il marchio IPPC deve essere rettangolare o quadrato, contenuto all'interno di un riquadro con una linea verticale a separare il simbolo dai componenti del codice.
- 4° Nel caso di utilizzo di stencil, è ammessa la presenza di piccoli intervalli nella linea del riquadro e nella linea verticale.
- 5° È vietato introdurre informazioni di altro tipo all'interno dello spazio riservato al marchio IPPC.
- 6° In caso sia necessario aggiungere marchi aggiuntivi destinati all'identificazione dei materiali (ad esempio marchi del produttore o loghi), questi possono essere apposti a fianco del margine esterno del marchio IPPC.
- 7° Sono accettate variazioni al marchio IPPC solo per quanto riguarda la disposizione verticale o orizzontale dei simboli e degli elementi necessari, in conformità alle illustrazioni allegate a questa normativa.
- 8° Non sono ammesse variazioni nel simbolo del marchio IPPC, come specificato al punto I di questo articolo.



Art. 11 Il marchio IPPC può essere applicato solo ai materiali, ai sostegni e alle parti in legno grezzo destinati alla confezione di imballi e supporti per le merci in transito internazionale, provenienti da imprese autorizzate dal MAPA in conformità con le normative di settore, che abbiano realizzato trattamenti in conformità alla presente normativa.

Comma unico. L'applicazione del marchio IPPC di cui al presente paragrafo, deve essere eseguita nella stessa sede in cui è stato effettuato il trattamento.

Art. 12 L'applicazione del marchio IPPC sui materiali, sui sostegni e sulle parti in legno grezzo destinati alla confezione di imballi e supporti per le merci in transito internazionale deve essere leggibile, di colore diverso dal rosso o dall'arancione, preferibilmente per incisione del legno a caldo o altro processo che garantisca una traccia indelebile e duratura del marchio; è inoltre vietato l'utilizzo di etichette rimovibili.

- 1° Il Marchio IPPC deve essere in posizione visibile, obbligatoriamente su almeno due lati esterni opposti dell'unità di imballaggio o supporto in legno, nel formato indicato nell'Allegato alla presente normativa.

- 2° Nell'applicazione del marchio IPPC, la dimensione, il tipo di carattere utilizzato e la posizione del marchio possono variare, fermo restando che il marchio deve essere visibile e leggibile durante le operazioni di ispezione e controllo, senza ricorrere all'uso di alcun ausilio visivo aggiuntivo.

- 3° Per le parti in legno trattato per essere utilizzato come pagliolo o materiale da imballaggio in legno per terzi, il marchio IPPC deve essere applicato sulla lunghezza di tutti i pezzi trattati a brevi intervalli, solo dall'impresa che realizza il trattamento.

Art. 13 Il marchio IPPC deve essere applicato immediatamente dopo l'esecuzione del trattamento.

- 1° In casi eccezionali, potrà essere autorizzata l'applicazione del marchio IPPC prima del trattamento, se questo viene effettuato da un'impresa produttrice di imballi o supporti in legno che sia autorizzata al trattamento fitosanitario contro gli organismi nocivi da quarantena.

- 2° L'eccezione prevista al comma 1° è sottoposta alla revisione del flusso operativo e della logistica della produzione degli imballaggi e supporti in legno, come stabilito dalla normativa di riferimento.

- 3° Le condizioni previste ai commi 1° e 2° si applicano esclusivamente al trattamento termico realizzato in camere di riscaldamento fisse.

Art. 14 Non necessitano di nuovo trattamento o marcatura gli imballi e supporti per le merci in transito internazionale a marchio NIMF 15 (rilasciato da qualsiasi paese) che durante il loro ciclo di vita abbiano subito riparazioni, rilavorazione o alterazione di altra natura e indenni da parassiti vivi o segni di infestazione attiva.

Art. 15 Viene considerata riparazione di imballaggio in legno, l'operazione in cui sia stato rimosso o sostituito fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti.

- 1° Per la riparazione menzionata nel paragrafo del presente articolo, può essere utilizzato esclusivamente legname che sia stato sottoposto a trattamento in conformità alla presente normativa, o legname fabbricato in conformità con gli esempi di materiali di cui al punto II dell'art. 4° della presente normativa.

- 2° Il legname trattato utilizzato per le riparazioni deve riportare, su ogni unità, il rispettivo marchio IPPC conforme alla presente normativa.
- 3° Un imballaggio riparato può riportare al massimo tre marchi IPPC diversi, derivanti dall'uso di legname grezzo trattato.

Art. 16 Si intende rilavorazione l'operazione in cui si sostituisca più di un terzo dei componenti di un'unità di imballaggio in legno, questa operazione può dar vita a un nuovo imballo, con l'utilizzo di componenti nuovi e usati.

Comma unico. Nel caso di imballi e supporti in legno sottoposti a rilavorazione, i marchi IPPC già esistenti, devono essere rimossi per effettuare un nuovo trattamento, il responsabile del nuovo trattamento dovrà applicare un nuovo marchio IPPC in conformità alla presente normativa.

Art. 17 Quando un imballaggio o supporto in legno sia costituito da varie unità di legname, il risultato sarà considerato come un'unica unità ai fini dell'applicazione del marchio IPPC.

Comma unico. Quando l'unità di imballaggio in legno prevista dal paragrafo del presente articolo sia composta da unità di legno grezzo trattato e unità di legno lavorato, il marchio IPPC potrà essere applicato sulle unità di legno lavorato, affinché possa essere apposto in un punto visibile e che sia di dimensione adeguata.

Art. 18 Il legno grezzo per lo stivaggio, fissaggio, staffe, zavorramenti, montanti, blocchi, spessori, scatole, legno per compressione o separazione, angolari, tamburi avvolgitori, listelli e stecche utilizzato per contenere e appoggiare le merci in transito internazionale, deve essere trattato e riportare il marchio IPPC in maniera visibile e leggibile, secondo quanto disposto e illustrato dalla presente normativa e allegato.

- 1° Quando i componenti in legno vengono tagliati in dimensioni ridotte per gli usi descritti dal paragrafo del presente articolo, i tagli devono essere effettuati in maniera tale da preservare l'integrità del marchio IPPC.
- 2° I componenti di dimensioni ridotte che non riportino il marchio IPPC completo in maniera visibile e leggibile, non possono essere utilizzati per gli usi descritti dal paragrafo del presente articolo.

Art. 19 L'impresa autorizzata dal MAPA per la realizzazione del trattamento fitosanitario contro gli organismi nocivi da quarantena e applicazione del marchio IPPC sui materiali da imballaggio in legno grezzo, è responsabile della conformità dei requisiti tecnici richiesti dalla presente normativa.

Comma unico. L'impresa di cui al paragrafo del presente articolo deve inoltre garantire la tracciabilità del trattamento realizzato e dei materiali utilizzati per tutto il tempo in cui ne rimane responsabile.

## CAPITOLO III

### CONTROLLO E CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA DEGLI IMBALLI E SUPPORTI IN LEGNO PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

#### Sezione I

#### Esportazione di merci confezionate in imballi e supporti in legno

Art. 20 È responsabilità dell'esportatore soddisfare i requisiti dei paesi importatori per l'uso di imballi e supporti in legno destinati all'imballaggio per le merci in transito internazionale.

- 1° Nelle esportazioni verso i paesi che hanno recepito la normativa NIMF 15, il materiale da imballaggio in legno deve essere sottoposto al trattamento realizzato da un'impresa autorizzata dal MAPA e essere identificato con il marchio IPPC, in conformità alla presente normativa.
- 2° Nelle esportazioni per i paesi che non hanno recepito la normativa NIMF 15, l'esportatore deve presentare al MAPA i requisiti fitosanitari ufficiali per i materiali da imballaggio in legno richiesti dal paese importatore, che sia possibile rispettare ai fini della certificazione fitosanitaria.
- 3° Il marchio IPPC può essere sostituito dal *Certificado Fitossanitário - CF* (Certificato Fitosanitario) o dal *Certificado de Tratamento chancelado pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária - ONPF* (Certificato di Trattamento rilasciato dalla Organizzazione nazionale di protezione fitosanitaria) brasiliana, nel rispetto di uno dei trattamenti approvati dalla presente normativa.

Art. 21 Il sistema di controllo (autorità federali) in materia di agricoltura e allevamento, nello svolgimento delle proprie attività, ha libero accesso ai luoghi in cui si effettuano per ognuna delle fasi che li compongono, i trattamenti fitosanitari contro gli organismi nocivi da quarantena, la produzione, la rilavorazione, la rigenerazione, la riparazione, il ripristino, il recupero, il montaggio o rimontaggio di imballi e supporti in legno, l'applicazione del marchio IPPC e l'utilizzo di imballi e supporti in legno destinati all'imballaggio per le merci in transito internazionale, al fine di verificare il rispetto della presente normativa e ancora:

I - la raccolta di esemplari di organismi nocivi in qualsiasi stadio della lavorazione del materiale ispezionato;

II - il controllo, l'ispezione, la supervisione e sorveglianza per determinare infrazioni e l'elaborazione dei rispettivi termini;

III - la verifica del rispetto delle condizioni necessarie per la realizzazione dei trattamenti fitosanitari contro gli organismi nocivi da quarantena e l'applicazione del marchio IPPC;

IV - la verifica del rispetto delle condizioni di conservazione e isolamento di materiali da imballaggio in legno grezzo sottoposti a trattamento e destinati a prossima produzione di imballi o supporti in legno;

V - il controllo dei documenti e registri relativi alla realizzazione dei trattamenti e al controllo della tracciabilità del materiale trattato e messo in commercio; e

VI - l'imposizione dell'applicazione di qualsiasi misura fitosanitaria necessaria alla mitigazione del rischio fitosanitario, in caso di non conformità o irregolarità.

Comma unico. Le disposizioni del paragrafo si estendono anche ai siti di conservazione delle merci già confezionate in imballi e supporti in legno e in attesa di essere esportate.

## Sezione II

### Importazione di merci confezionate in imballi e supporti in legno

Art. 22 L'importazione di merci, di qualsiasi natura, imballate mediante l'uso di imballi e supporti in legno grezzo, potrà essere approvata esclusivamente all'interno di aree di controllo doganale sotto sorveglianza delle autorità federali in materia di agricoltura e allevamento del MAPA.

Art. 23 L'importatore deve dichiarare la presenza di imballi o supporti in legno grezzo alle autorità federali in materia di agricoltura e allevamento, nelle forme definite dal MAPA, indipendentemente dalla natura delle merci importate.

- 1° Gli amministratori dell'area di controllo doganale, gli operatori portuali e i trasportatori, concorrono nella responsabilità delle informazioni dichiarate a proposito delle merci importate che devono essere approvate nelle forme definite dal MAPA.
- 2° Le informazioni devono essere rilasciate in formato elettronico, quando sia messo a disposizione uno strumento specifico per questo scopo nel *Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos Agropecuários - SIGVIG* (Sistema di informazioni amministrative sul transito internazionale di prodotti e componenti in materia di agricoltura e allevamento).

Art. 24 Gli amministratori dell'area di controllo doganale devono garantire che solamente le merci autorizzate dalle autorità federali in materia di agricoltura e allevamento siano rese disponibili per il ritiro da parte degli importatori.

Comma unico. Gli amministratori delle aree di controllo doganale dovranno mettere a disposizione delle autorità federali in materia di agricoltura e allevamento, i controlli e i registri relativi alla movimentazione e stoccaggio di merci e alla circolazione di persone e veicoli, al fine esclusivo di ottenere dati e informazioni relative alle attività di controllo del MAPA.

Art. 25 Gli imballaggi e supporti in legno grezzo, che ospitano merci di qualsiasi natura, originari di paesi che abbiano recepito la normativa NIMF 15, devono essere trattati e identificati con il marchio IPPC di riferimento.

Comma unico. Il marchio IPPC a cui si fa riferimento nel paragrafo, può essere sostituito dal *Certificado Fitossanitário - CF* (Certificato Fitosanitario) o dal *Certificado de Tratamento chancelado pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária - ONPF* (Certificato di Trattamento rilasciato dalla Organizzazione nazionale di protezione fitosanitaria), nel rispetto di uno dei trattamenti previsti dalla normativa NIMF 15.

Art. 26 Gli imballaggi e supporti in legno grezzo, che ospitano merci di qualsiasi natura, originari di paesi che non abbiano recepito la normativa NIMF 15, devono essere corredati del *Certificado Fitossanitário - CF* (Certificato Fitosanitario) o del Certificato di trattamento rilasciato dall'Organizzazione nazionale di protezione fitosanitaria, nel rispetto di uno dei trattamenti previsti dalla normativa NIMF 15.

Art. 27 I controlli e le ispezioni delle partite importate che possano contenere imballi e supporti in legno possono essere effettuati per campionamento.

- 1° I criteri da utilizzare per impostare il campionamento previsto dal paragrafo del presente articolo sono:

I - il paese di origine e la provenienza delle merci imballate mediante l'uso di imballi e supporti in legno;

II - gli avvisi di quarantena e misure strategiche a difesa della salute delle piante a livello nazionale;

III - l'attendibilità delle informazioni e dichiarazioni preventive sulla presenza di imballi e supporti in legno contenenti prodotti importati;

IV - lo storico di non conformità di imballi e supporti in legno nelle importazioni effettuate da un determinato importatore;

V - le caratteristiche delle merci importate e dell'imballaggio tramite imballi e supporti in legno;

VI - il volume e la frequenza di ingresso di imballi e supporti in legno in un determinato punto di ingresso;

VII - le registrazioni di immagini delle merci, ottenute tramite strumentazioni di ispezione non invasiva; e

VII - la stagionalità delle importazioni.

- 2° L'applicazione dei criteri stabiliti per il campionamento prevista dal paragrafo del presente articolo, sarà supervisionata dal *Departamento de Sanidade Vegetal* (Dipartimento di salute vegetale), l'organizzazione nazionale brasiliana di protezione fitosanitaria.

Art. 28 Il controllo delle spedizioni importate mira a verificare la presenza di imballi o supporti in legno grezzo e valutare la loro condizione fitosanitaria, la conformità del marchio IPPC, del Certificato Fitosanitario o del Certificato di trattamento rilasciato dalla organizzazione nazionale di protezione fitosanitaria del paese d'origine, a seconda dei casi.

Comma unico. Sono accettati imballi e supporti in legno che abbiano il marchio IPPC conforme alle versioni anteriori della NIMF 15.

Art. 29 Le spedizioni selezionate per l'ispezione fisica dalle autorità federali in materia di agricoltura e allevamento, devono essere messe a disposizione in un luogo appropriato per l'importatore, per il suo rappresentante legale o per l'amministratore delle aree sotto controllo doganale.

Comma unico. L'importatore o l'amministratore delle aree sotto controllo doganale deve mettere a disposizione le attrezzature e le condizioni necessarie per l'ispezione fisica della spedizione.

Art. 30 Le autorità federali in materia di agricoltura e allevamento, nello svolgimento delle proprie attività, hanno libero accesso alle aree sotto controllo doganale dei punti di ingresso e hanno facoltà di controllare qualsiasi spedizione, container o mezzo di trasporto proveniente dall'estero, con l'obiettivo di verificare il rispetto della presente normativa; inoltre hanno facoltà di:

I - raccogliere dal materiale ispezionato esemplari di organismi nocivi in qualsiasi stadio di sviluppo;

II - eseguire il controllo, l'ispezione, la supervisione e sorveglianza per determinare infrazioni previste all'art. 31 della presente normativa;

III - trattenere merci importate di qualsiasi natura, i suoi imballi e supporti e determinare i trattamenti fitosanitari necessari alla mitigazione del rischio di introduzione di organismi nocivi;

IV - verificare il rispetto delle condizioni necessarie per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari contro gli organismi nocivi da quarantena;

V - verificare la documentazione relativa all'esecuzione dei trattamenti; e

VI - imporre l'applicazione di qualsiasi misura fitosanitaria necessaria alla mitigazione del rischio fitosanitario, in caso di non conformità o irregolarità.

Art. 31 Ai fini della presente normativa, si intendono come non conformità:

I - la presenza di organismi nocivi da quarantena vivi;

II - i segni di infestazione attiva di parassiti;

III - l'assenza del marchio IPPC o della certificazione fitosanitaria che soddisfi i requisiti della presente normativa;

IV - le irregolarità nel marchio IPPC applicato, o

V - le irregolarità nel Certificato Fitosanitario o nel Certificato di trattamento rilasciato dalla organizzazione nazionale di protezione fitosanitaria del paese d'origine, quando applicabile.

- 1° Si intende come segnale di infestazione attiva di organismi nocivi, la presenza di residui che caratterizzano l'attività di parassiti, con o senza la visualizzazione di gallerie.

- 2° Le autorità federali in materia di agricoltura e allevamento possono determinare l'identificazione dei parassiti nel *Laboratório Nacional Agropecuario* (laboratorio nazionale di agricoltura e allevamento) o in un laboratorio di diagnostica fitosanitaria pubblico o privato, che sia accreditato e facente parte della *Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária* (rete nazionale di laboratori di agricoltura e allevamento del sistema unificato per la salute in materia di agricoltura e allevamento). Il costo di questa operazione è a carico dell'importatore, del trasportatore o dell'amministratore delle aree sotto controllo doganale, a seconda dei casi.

- 3° La presenza di più marchi IPPC su una singola unità di imballaggio in legno non costituisce non conformità.

Art. 32 Se constatata la presenza di organismi nocivi da quarantena o di segnali di infestazione attiva di parassiti, non verrà autorizzata l'importazione di merci contenute in imballi o supporti in legno, in conformità a quanto disposto ai punti I e II dell'art. 31 della presente normativa.

- 1° L'importatore o il responsabile della merce si sottoporrà alle misure stabilite dal MAPA volte all'isolamento della merce e dei rispettivi imballi o supporti in legno, fino alla sua restituzione all'estero.

- 2° Fatte salve le disposizioni al paragrafo del presente articolo, gli imballi e supporti in legno devono essere sottoposti a trattamento fitosanitario contro gli organismi nocivi da quarantena,

come misura fitosanitaria di emergenza volta alla minimizzazione del rischio di diffusione del parassita.

- 3° La comunicazione formale al MAPA di incompatibilità tecnicamente accertata tra il trattamento fitosanitario contro gli organismi nocivi da quarantena prescritto per gli imballi e i supporti in legno e la merce in essi confezionata, è di responsabilità dell'importatore o del responsabile della merce.

Art. 33 La merce confezionata in imballi e supporti in legno che presentano non conformità come previste ai punti III, IV o V dell'art. 31, quando non associati alla presenza di organismi nocivi da quarantena vivi o segnali di infestazione attiva di parassiti, possono venire autorizzati all'importazione, nei casi in cui gli imballi e i supporti in legno possano essere separati dalla merce e restituiti all'estero.

Art. 34 L'importatore, nel momento in cui venga a conoscenza della non autorizzazione all'importazione della merce, è obbligato a:

I - restituire all'estero la merce e i rispettivi imballi e supporti in legno, in conformità all'art. 32 della presente normativa; e

II - restituire all'estero gli imballi e supporti in legno, in conformità all'art. 33 della presente normativa.

Comma unico. L'autorizzazione all'importazione delle merci, sulla base della vigente legislazione e in conformità al controllo fitosanitario di cui al punto II del presente articolo, è soggetta alla conferma da parte dell'importatore o del responsabile della merce, del rispetto delle misure fitosanitarie sugli imballi e supporti in legno in cui è confezionata la merce.

Art. 35 È proibito lo scarico e la permanenza nel Paese di pagliolo, staffe, zavorramenti, montanti, blocchi, spessori, scatole, legno per compressione o separazione, angolari, rulli avvolgitori, listelli e stecche di legno grezzo, che presentino le non conformità stabilite all'art. 31 della presente normativa.

Art. 36 Le unità del sistema VIGIAGRO (sistema responsabile delle attività di vigilanza sanitaria internazionale in materia di agricoltura e allevamento) devono tenere traccia delle non conformità riportate da imballi e supporti in legno, associate alle partite ispezionate.

Comma unico. Le non conformità registrate devono essere messe a disposizione del *Departamento de Sanidade Vegetal - DSV/SDA/MAPA* (Dipartimento per la salute vegetale), preferibilmente in formato elettronico, per provvedere alla notifica all'Organizzazione nazionale di protezione fitosanitaria del paese esportatore o all'Organizzazione nazionale di protezione fitosanitaria responsabile del marchio IPPC.

## **CAPITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 37 Qualsiasi costo o spesa derivante dall'applicazione di misure fitosanitarie determinate dall'ispezione federale agraria, sarà di responsabilità dell'importatore, del trasportatore o dell'amministratore delle aree sotto controllo doganale, a seconda dei casi.

Art. 38 Le aziende autorizzate dal MAPA alla realizzazione di trattamenti fitosanitari contro gli organismi nocivi da quarantena e all'applicazione dei marchi IPPC su materiali, sostegni e parti in

legno grezzo destinati alla confezione di imballi e supporti, avranno un periodo di 180 (centottanta) giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, per l'adeguamento delle proprie procedure in conformità a quanto stabilito nella presente normativa.

Comma unico. Ai fini del controllo e verifica, l'azienda autorizzata dal MAPA per eseguire il trattamento deve conservare per cinque anni i registri dei trattamenti, le rispettive misurazioni di concentrazione della temperatura e del periodo di trattamento, così come delle calibrazioni eseguite nelle attrezzature per l'applicazione, il monitoraggio e la registrazione.

Art. 39 L'amministratore dell'area sotto controllo doganale è il responsabile degli imballi e supporti in legno o pagliolo, staffe, zavorramenti, montanti, blocchi, spessori, scatole, legno per compressione o separazione, angolari, tamburi avvolgitori, listelli e stecche di legno utilizzati nel transito internazionale abbandonati dentro l'area di sua competenza, come dell'adozione delle misure fitosanitarie imposte dal controllo federale in materia di agricoltura e allevamento.

Art. 40 L'amministratore dell'area sotto controllo doganale informerà il MAPA sulle merci soggette a confisca da parte dell'autorità doganale, quando queste siano confezionate in imballi o supporti in legno grezzo.

Comma unico. L'amministratore dell'area sotto controllo doganale è tenuto a rispettare le misure fitosanitarie previste dalle autorità federali in materia di agricoltura e allevamento, in riferimento agli imballi e supporti in legno che confezionano le merci citate nel paragrafo.

Art. 41 Gli imballi o supporti in legno grezzo utilizzati dall'amministratore dell'area sotto controllo doganale per lo stoccaggio e trasporto interno di merci, devono essere composti di parti di legno scortecciate, prive di organismi nocivi in qualsiasi fase evolutiva e di segni di infestazione attiva di parassiti, correttamente identificati per uso interno tramite vernice o altro dispositivo di facile identificazione visiva.

Comma unico. Per gli imballi e supporti in legno grezzo citati nel paragrafo del presente articolo, saranno ammessi residui di corteccia in conformità al comma unico dell'art. 5 della presente normativa.

Art. 42 L'amministratore dell'area sotto controllo doganale è tenuto a fornire un'area adeguatamente identificata, che permetta l'isolamento dei carichi destinati all'ispezione e all'esecuzione del trattamento fitosanitario contro gli organismi nocivi da quarantena previsti mediante ispezione federale agricola.

Art. 43 È responsabilità del trasportatore internazionale l'adozione di misure fitosanitarie previste mediante ispezione federale agricola, nel rispetto delle disposizioni della presente normativa.

Art. 44 Quanto disposto dalla presente normativa non si applica alle merci importate la cui polizza di carico presenti una data di rilascio anteriore alla sua entrata in vigore.

Art. 45 La presente normativa entra in vigore in data 1 febbraio 2016.

KÁTIA ABREU

Questo documento può essere verificato al link <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, usando il codice 00012015092400006

Documento firmato digitalmente in conformità a MP n° 2.200-2 de 24/08/2001 (*Medida Provisória*, misura provvisoria), che istituisce la *Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil* (infrastruttura a chiave pubblica).



ALLEGATO

ILLUSTRAZIONI DEL MARCHIO IPPC E VARIAZIONI ACCETTATE NELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI RICHIESTI, IN CONFORMITÀ ALLA NIMF 15

